

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 11/06/2019

### FATTO

Il ricorrente, correntista e socio della banca afferma di aver ricevuto senza alcun preavviso delle raccomandate in data 07/12/2018 che preannunciavano il recesso della stessa dal contratto di conto corrente e dal servizio di deposito titoli.

Contesta la decisione e il comportamento della Banca ritenendoli tra l'altro incompatibili con i suoi diritti di socio.

Il convenuto, in via preliminare, eccepisce l'irricevibilità del ricorso per omessa presentazione del reclamo, ritenendo inidoneo a tal fine il documento con cui il cliente ha chiesto genericamente motivazioni rispetto alla chiusura del rapporto. La banca specifica che in ogni caso il contenuto della comunicazione del 04/01/2019 non corrisponde al contenuto del ricorso.

In secondo luogo la banca eccepisce l'incompetenza per materia con riferimento alla richiesta avanzata dal cliente di condannare la banca a riacquistare le azioni di cui egli è titolare.

Ancora in via preliminare, la banca eccepisce la natura consulenziale della domanda.

Nel merito la banca sostiene che il ricorso è infondato. Ciò perché alla luce della normativa di riferimento e delle condizioni contrattuali la banca è libera di recedere dai contratti a tempo indeterminato, quali sono il contratto di conto corrente e di deposito titoli stipulati con il cliente. La banca afferma di aver rispettato l'obbligo di preavviso perché ha comunicato il 22 ed il 28 novembre la propria volontà di recedere dai contratti. Il contratto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di custodia e amministrazione titoli è stato estinto il 03/02/2019 mentre alla data di inoltro delle controdeduzioni la banca afferma che è ancora in corso il contratto di conto corrente.

La banca specifica che la circostanza che il cliente sia anche socio della banca non fa venire meno il diritto della banca di recedere dai rapporti contrattuali stipulati.

Chiede la dichiarazione di inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso. Il ricorrente dichiara di non avere nulla da aggiungere, e riferisce di avere, dopo la presentazione del ricorso, chiesto alla banca informazioni sulla destinazione delle azioni del deposito titoli cessato, e di non avere ancora ottenuto risposta. La banca precisa di avere risposto alla successiva richiesta del cliente, riferendogli di avere trasferito le azioni del dossier titoli presso una terza banca; poiché quest'ultima ha comunicato di non poter accettare per propria policy interna, le azioni sono, alla data delle contropliche, ancora depositate presso la banca resistente, per cui il dossier titoli risulta ancora acceso.

## DIRITTO

Relativamente all'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta di inammissibilità del ricorso per mancanza di preventivo reclamo, il Collegio ritiene che la richiesta rivolta alla Banca dal cliente di motivare la decisione di recedere dal rapporto possa essere interpretata come contestazione della facoltà di quest'ultima di recedere *ad nutum* dal rapporto. In questi limiti (contestazione del recesso perché privo di motivazione) la domanda del ricorrente può essere esaminata in quanto preceduta da reclamo.

Ciò premesso, si rileva che nella specie la banca ha comunicato al cliente la propria volontà di recedere dal contratto di conto corrente e da quello di deposito titoli con comunicazioni rispettivamente del 22 e del 27 novembre 2018, entro due mesi dal ricevimento delle stesse da parte del cliente. Nelle stesse lettere lo invitava a disporre (o dare indicazioni per la disposizione) dei fondi e dei titoli.

A fronte di ciò, le contestazioni del ricorrente appaiono motivate non da ragioni inerenti al rapporto contrattuale intrattenuto come cliente (dove in effetti non vengono indicati motivi di potenziale illegittimità del recesso) ma da ragioni inerenti al rapporto che egli intrattiene con la Banca in qualità di socio della medesima.

A parte il fatto che il ricorrente non chiarisce in quale modo e per quali ragioni il rapporto societario potrebbe sovrapporre una diversa disciplina a quella propria dei rapporti bancari in questione, è evidente che in questo modo il ricorrente chiede al Collegio di operare una valutazione che implica l'esame della disciplina di un rapporto societario che non rientra nella competenza del Collegio stesso.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA